

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
Tel. 08119189944
sito web www.scuolalex.it; www.espositosantonicola.it



ISTRUZIONI OPERATIVE:

“TERZA FASCIA ATA”. RICORSO INDIVIDUALE PER PUNTI 6 - ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA” - AL GIUDICE DEL LAVORO.

INIZIATIVA LEGALE FONDATA SULLA “STORICA SENTENZA APRIPISTA DEL CONSIGLIO DI STATO”, ROMA, SEZIONE SETTIMA, N. 01720/2022, PUBBLICATA IN DATA 10/03/2022, OTTENUTA DALLO *STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA*.

ADESIONI ATTIVE

PROPOSTA DI TUTELA LEGALE – AL GIUDICE DEL LAVORO – PER IL PERSONALE A.T.A. PRECARIO (III FASCIA).

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?

- A QUANTI HANNO DOMANDATO L'INSERIMENTO O LA CONFERMA NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. (TRIENNIO 2021/23) ED HANNO PRESTATO IL

SERVIZIO MILITARE O CIVILE ASSIMILATO - DOPO AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA/QUALIFICA VALIDO PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE A.T.A. - IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA (IN PRATICA, DURANTE IL SERVIZIO MILITARE, GLI INTERESSATI NON AVEVANO FIRMATO ALCUN CONTRATTO DI LAVORO COME PERSONALE ATA).

BREVE PREMESSA

Come noto, sono state aggiornate le graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2023 (ai sensi del D.M. 50/2021).

Gli istituti scolastici - che hanno ricevuto le domande telematiche di inserimento/aggiornamento delle posizioni in graduatoria, entro il 26 aprile 2021 - hanno valutato le istanze, redigendo le graduatorie degli idonei.

Il posizionamento in graduatoria è dipeso dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi.

Ebbene, numerosi A.T.A. - che hanno domandato la permanenza o l'inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati - hanno inserito il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.

Detto servizio - non prestato in costanza di nomina - è stato considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato:

Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”, maturato quando l'interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, potendo fare la differenza - la maggiore quantificazione del punteggio - ai fini della nomina.

In questo caso, il citato servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: **Punti 6 per ogni anno di servizio** e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Parliamo di una diversità a fronte della quale, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola - ritenendo discriminante e illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non prestato in costanza di nomina” - propongono il citato ricorso individuale, innanzi al Giudice del lavoro.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA HA OTTENUTO, IN CONSIGLIO DI STATO (Sezione VII), quella che è stata definita **LA "SENTENZA APRIPISTA DEL 10/03/2022"**.

La stessa ha sancito, a beneficio del personale A.T.A. "con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie" **il diritto al riconoscimento di punti 6**, posto che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria"*.

A tale decisione sono seguiti identici accoglimenti (Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenze 23/08/2022), nei giudizi patrocinati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, **anche provenienti dalla Magistratura del Lavoro**. In particolare:

a) Il **Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma)**, con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” - prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati - con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;

B) I **Tribunali del Lavoro di Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone** hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”.

OBIETTIVO: RICONOSCIMENTO DI UN “PUNTEGGIO MAGGIORATO” (PUNTI 6), PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O ASSIMILATO (“NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”), AI FINI DELLE SUPPLENZE DALLE GRADUATORIE A.T.A. INTERESSATE.

DOVE È PRESENTATO IL RICORSO?

SARA' IL LEGALE AD INDIVIDUARE - SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AL SUO VAGLIO - IL **MAGISTRATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE (TENDENZIALMENTE RIFERITO ALL'AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA D'INSERIMENTO IN GRADUATORIA).**

COSTI DEL RICORSO INDIVIDUALE (GIUDICE DEL LAVORO) “ATA PUNTEGGIO MAGGIORATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA (O CIVILE ASSIMILATO) - NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”:

SONO STATI RIDETERMINATI IN EURO 500,00 (cinquecento), alla luce delle numerose richieste.

- PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL'ANNO 2021, “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L'IMPORTO DI EURO 35.240,04, ALL'ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA), PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:

- Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 35.240,04 euro lordi familiari (anno 2021) corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 500,00.

- Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 500,00 + euro 259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento F. 24), per un totale di euro 759,00.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

- 1) Procura alle liti (nomina dell'avvocato), debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
- 2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
- 3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi non sia esente);
- 4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e riferimento al servizio militare (o assimilato) “non svolto in costanza di nomina”;
- 5) Diffida per rivendicare, in termini di ricalcolo del punteggio A.T.A., che il periodo del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge), non assolto in costanza di nomina, sia considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica ATA (punti 6 x anno). *Custodire copia della missiva d'invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC, appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all'Ufficio Scolastico della Provincia interessata/Ministero dell'istruzione.* N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all'indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE (contenente il documento in allegato pdf);
- 6) Copia del titolo (diploma, licenza o qualifica) per l'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.;
- 7) Copia della “domanda online” di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. (triennio 2021/23);
- 8) Copia del documento d'identità e del codice fiscale;
- 9) Copia del certificato comprovante l'avvenuta prestazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare) non in costanza di nomina;
- 10) Copia dei contratti ATA (o certificati di servizio), alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche statali (laddove esistenti);
- 11) Copia della documentazione idonea a dimostrare l'eventuale stato di inoccupazione/disoccupazione del ricorrente (laddove esistente);
- 12) Copia del bonifico di euro 500,00, o euro 759,00 (per chi versa la tassa sul ricorso) alle coordinate sotto indicate.

La documentazione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all'indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA MILITARE”, nome e cognome del

ricorrente; successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO CARTACEO, “RICORSO ATA MILITARE”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO

IBAN: IT90D0200822102000401344727

IMPORTO: EURO 500,00 (o euro 759,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato).

CAUSALE: “RICORSO ATA MILITARE, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

QUESITO SUL SERVIZIO VOLONTARIO.

SAREBBE, IN QUALCHE MODO, POSSIBILE RIFERIRE I CONTENUTI DELLE FORMIDABILI SENTENZE, APPENA CITATE, AL SERVIZIO CIVILE O MILITARE VOLONTARIO, PER OTTENERE IL PUNTEGGIO MAGGIORATO?

LA RISPOSTA È NEGATIVA.

Dalle argomentazioni del Consiglio di Stato, presieduto dal Giudice dott. Claudio Contessa, si deduce, infatti, che è ritenuto doveroso attribuire, a chi abbia adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del "sacrificio imposto", rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui è stato assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, scrivono i Giudicanti *"Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate"*.

In conclusione, NON SI RITIENE POSSIBILE ADATTARE LE CITATE SENTENZE ALLE CASISTICHE CONCERNENTI IL POSSESSO DEL SERVIZIO civile VOLONTARIO (svolto

dopo l'abolizione dell'obbligo di leva) e del servizio militare volontario, IN QUANTO MANCHEREBBE, in tali ultime ipotesi, IL REQUISITO DEL "SACRIFICIO IMPOSTO" - C.D. LEVA OBBLIGATORIA - MERITEVOLE DI UN VANTAGGIO COMPENSATIVO (pari al riconoscimento di punti 6).

Sul punto, si riporta il presente video esplicativo, dal titolo "PUNTEGGIO MILITARE ATA E SERVIZIO VOLONTARIO", si clicchi di seguito:

https://youtu.be/rCk_AtIpTII

N.B.

L'ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI **WHATSAPP** SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. **366 18 28 489** (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL'EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L'ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a.....
C.F.
nato/a a il
residente in.....
email.....

nomina

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola quali rappresentanti e difensori, nel presente giudizio, dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, per ogni fase e grado (anche in fase di esecuzione ed opposizione), conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari, riassumere la causa, proseguirla e compiere ogni atto utile ai fini di causa, assumendo, sin d'ora, per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Dichiaro/a di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco/e, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, infine, di aver ricevute tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggo/e domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Amato n. 7, P.E.C. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

....., li.....

Firma.....

V. per autentica

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)

tel/fax 08119189944- segreteriaasantonicola@scuolalex.com

sito web www.scuolalex.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa, si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".

I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici, intesi a identificare, in modo univoco, una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679

Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.

2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy

I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati, unicamente, per le seguenti finalità:

- esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679, riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice Privacy, riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su richiesta dello stesso, nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;
- gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art. 2sexies del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti, basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.

Il trattamento di dati personali, relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza, è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3. Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679

- Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;
- Dati particolari o c.d. sensibili, necessari all'esecuzione del mandato professionale.
- Dati giudiziari, ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, se necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario, per l'esecuzione del mandato professionale, oppure obbligatorio, per adempiere a specifici obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.

Riguardo tali dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori dall'Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679

Ai dati possono accedere soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.

Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili, ai sensi dell'art. 28 GDPR, professionisti e consulenti (incaricati dal titolare o direttamente dal cliente), nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, colleghi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:

- istituti di credito,

- organizzazioni sindacali,
 - enti pubblici e privati con finalità assicurative,
 - altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale.
- I dati potranno essere comunicati all'esterno, a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679

I dati saranno conservati per un periodo di tempo, non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.

6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:

- Diritto di accesso ai dati personali.
- Diritto di rettifica.
- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).
- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
- Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
- Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
- In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento, basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti, usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la protezione dei dati.

Ai sensi dell'art. 2terdecies, si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge, l'interessato può vietare l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali, mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e, comunque, non può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.

In proposito, devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato, previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.

In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, potrà proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy). In alternativa, potrà proporre reclamo, presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora, oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Data e Luogo

Firma per presa visione

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]

Data e Luogo

Firma

Allegato 3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA**

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO D'ISCRIZIONE A RUOLO (ARTICOLO 9, COMMA 1 BIS, D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____) il _____ residente in _____ (_____) nella Via _____ n. _____ C.F. _____, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal D.P.R. 445 del 2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 D.P.R. 445 del 2000) e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445 del 2000)

DICHIARA

che il suo **reddito** imponibile ai fini Irpef, **risultante dall'ultima dichiarazione** dei redditi presentata nell'anno 2021, sommati i redditi del coniuge e/o di altri familiari conviventi, non è pari o superiore ad euro 35.240,04 (triplo dell'importo previsto dagli articoli 76 e 77 D.P.R. 115 2002). *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che, per legge, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche "Irpef" o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva).*

Dichiara che il coniuge e/o altri familiari conviventi sono *(inserire cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675 del 96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce, a tutti gli effetti, le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché a gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

....., li

Firma

X _____

Si allega fotocopia della carta di identità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ (_____)
il _____, residente a _____ (_____), C.A.P.
_____, in via _____,
cell _____; email _____

DICHIARA

Di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio _____, conseguito in
data _____ presso _____, valido per l'accesso al/i
seguente/i PROFILO/I PROFESSIONALE/I DEL PERSONALE ATA

Di aver domandato l'inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie III fascia ATA (triennio 2021/2023)
della provincia di _____, sul/i seguente/i profilo/i
professionale/i _____;

Di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando - dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per
l'accesso alle graduatorie A.T.A. - il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo), nel seguente periodo:
Dal.....al.....,
presso.....
e di non aver firmato - durante il servizio militare/civile - alcun contratto come personale A.T.A.;

Dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di affermazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi telematici, esclusivamente per
il procedimento in riferimento al quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003 e normativa
europea GDPR 2016/679).

Luogo e data

Firma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI

.....

(FARE RIFERIMENTO ALLA PROVINCIA INDICATA

PER L'INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE A.T.A.)

Istanza per il riconoscimento di un punteggio maggiorato, per il servizio militare di leva (o civile sostitutivo) prestato “non in costanza di nomina”, ai fini delle supplenze (Terza Fascia A.T.A., triennio 2021/2023).

Lo/a scrivente....., nato/a a.....
il....., C.F.:....., residente in.....alla
via....., in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/i
seguente/i **PROFILO/I PROFESSIONALE/I DEL PERSONALE ATA**
_____;

PREMESSO CHE

- L'istante ha domandato l'inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie di III fascia A.T.A. (triennio 2021/2023) - profilo/i professionale/i richiesto/i.....- ed ha adempiuto agli obblighi di leva (o servizi assimilati), dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle citate graduatorie;
- Nello specifico, ha prestato il servizio militare (o servizio civile sostitutivo) dal.....
.al....., presso....., periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.;

CONSIDERATO CHE

L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) precisa: “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”. Tra l'altro, il Consiglio di Stato Roma (Sezione Settima), presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratamico), con sentenza n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022,

ha sostanzialmente rappresentato come *il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, quale titolo utile per le citate graduatorie... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione*".

CHIEDE

Che *Codeste Istituzioni ministeriali* - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche - *provvedano* (a beneficio dell'istante e per i profili professionali A.T.A. interessati), *al riconoscimento del punteggio per il periodo del servizio militare di leva* (o servizio sostitutivo assimilato per legge) "*non assolto in costanza di nomina*", *in termini di servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A.* (punti 6 x anno), funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia 2021/23.

Per ogni comunicazione, si rende disponibile il seguente indirizzo Email/P.E.C.:
.....

Luogo, data.....

Firma.....

Si allega la fotocopia del documento d'identità